

COMUNE DI ELMAS

Provincia di Cagliari



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

INDICE

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: Definizioni**
- Articolo 2: Ambito e scopo del regolamento**
- Articolo 3: Entrate tributarie comunali**
- Articolo 4: Agevolazioni tributarie**
- Articolo 5: Aliquote e tariffe**

Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1°: GESTIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 6: Forma di gestione**
- Articolo 7: Il funzionario responsabile dei tributi**

Capo 2° : DENUNCE E CONTROLLI

- Articolo 8: Dichiarazione tributaria**
- Articolo 9: Attività di controllo**
- Articolo 9 bis: Ravvedimento operoso**
- Articolo 9 ter: Compensazione d'ufficio**
- Articolo 9 quater: Compensazione a richiesta del contribuente**
- Articolo 10: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**
- Articolo 11: Rapporti con il contribuente**
- Articolo 12: Diritto di interpello**

Capo 3°: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

- Articolo 13: Avviso di accertamento**
- Articolo 14: Notificazione a mezzo posta**

Capo 4°: CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Articolo 15: Contenzioso**
- Articolo 16: L'autotutela**
- Articolo 16 bis: Regolamenti e tariffe**
- Articolo 17: Accertamento con adesione**

Titolo III: VERSAMENTI E RIMBORSI

- Articolo 18: Sospensione e dilazione del versamento**
- Articolo 19: Limiti si esenzione per versamenti e rimborsi**

Titolo IV: NORME FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 20: Norme finali**
- Articolo 21: Disposizioni transitorie**

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:

- a) Per "accertamento" il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) Per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) Per "agevolazioni" le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) Per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) Per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta comunale quale Responsabile della gestione del tributo;
- f) Per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- g) Per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

- 1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
- 2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente. In particolare, le norme suddette sono volte a dettare principi per la determinazione delle aliquote e tariffe, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di determinazione ed applicazione delle sanzioni e a specificare le forme di gestione, le procedure e le competenze degli uffici.
- 3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
- 4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 3 - Entrate tributarie comunali

- 1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
- 2. La istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Articolo 4 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali, successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva l'esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.
3. Al decorrere dal 1 gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale – ONLUS, di cui l'articolo all'articolo 10 del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, o presso l'apposito albo regionale ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta, non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte alla quale è resa. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Articolo 5 - Aliquote e tariffe

1. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

TITOLO II : ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6 - Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
3. La forma di gestione prescelta, comunque, deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.
4. Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata,

invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico – economici, e, per i soggetti obbligati all'iscrizione nell'albo istituito dall'articolo 53 del D.Lgs n. 446 del 1997, che abbiano dato prova della iscrizione medesima con l'esibizione di apposito certificato, rilasciato dal Ministero delle Finanze in data non anteriore a sei mesi da quella in cui si svolge la gara.

5. È Consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs n. 446 del 1997, ovvero non iscritti all'albo di cui al precedente comma, l'attività di accertamento istruttorio, come definita dall'articolo 1, lettera b). Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

Articolo 7 - Il funzionario responsabile dei tributi

1. Il Sindaco, per i tributi di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) Cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) Sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) Appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) Dispone i rimborsi;
 - e) Cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15;
 - f) All'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17;
 - g) In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h) Compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. Spetta al Sindaco individuare, in accordo con il funzionario responsabile, il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato

a provvedere alla sottoscrizione, entro 20 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine e purché non sia già stata iniziata attività di accertamento istruttorio, della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata contestata la violazione.

Articolo 9 - Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi.
3. Il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se non già emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
5. Il responsabile del Servizio ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività attribuisce compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare della evasione recuperata.

Articolo 9 bis - Ravvedimento operoso:

1. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificati.
2. In caso di versamento tardivo, effettuato nei termini utili per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modifiche, senza il contestuale pagamento della sanzione ridotta e degli interessi, l'ufficio avverte il contribuente in ordine alla incompletezza del versamento effettuato e lo invita ad integrare il versamento stesso relativamente alla sanzione ridotta e agli interessi legali.

Articolo 9 ter - Compensazione d'ufficio

1. Nel caso in cui, nel corso della attività di controllo, si accerti il diritto ad un rimborso e nel contempo si accerti l'esistenza di un debito per periodi diversi del medesimo tributo, l'ufficio procede alla compensazione di tali somme avvisando il contribuente per la parte a debito eventualmente eccedente la compensazione.
2. La compensazione d'ufficio si effettua indistintamente per somme dovute a titolo di imposta o tassa, sanzioni ed interessi.
3. L'avviso di liquidazione o di accertamento deve, in ogni caso, contenere l'intero imponibile oggetto dell'avviso medesimo, unitamente al calcolo della compensazione effettuata.

Articolo 9 quater - Compensazione a richiesta del contribuente

1. Il contribuente può richiedere di estinguere parzialmente o totalmente una obbligazione tributaria utilizzando il diritto al rimborso per il medesimo tributo comunale. A tal fine il contribuente deve indicare nella domanda di rimborso:
 - a) Il credito che si intende utilizzare per la compensazione, distinguendo tra somme a titolo di imposta o tassa e somme a titolo di sanzioni o interessi;
 - b) Il tributo che si intende estinguere totalmente o parzialmente mediante compensazione;
 - c) Le annualità od i periodi dei tributi di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - d) La scadenza entro cui si effettua la compensazione, se si tratta di versamento diretto.
2. L'ufficio, verificato il diritto al rimborso, controlla l'esattezza dei calcoli effettuati nella domanda di compensazione ed informa il contribuente in ordine all'esito della richiesta.
3. Il contribuente, ricevuto l'avviso di cui al precedente comma, procede alla compensazione nel caso la stessa sia richiesta per tributo soggetto a versamento diretto.

Articolo 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a collaborare e a fornire nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Articolo 11 – Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.
2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.

Articolo 12 - Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.
2. Il funzionario responsabile, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta.

CAPO 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 13 : Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il comune:

- a)Provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- b)Procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- c)Provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- d)Recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- e)Applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

Articolo 14 - Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
3. Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, le spese sostenute da questo Comune per la notifica, sia a mezzo del servizio postale in applicazione della legge 890/92 sia a mezzo dei messi comunali, degli atti impositivi e di irrogazione delle sanzioni tributarie, nonché le spese derivanti dalle altre eventuali modalità di notifica, previste dalla vigente normativa.
4. L'ammontare delle spese di cui all'art. 1 è fissato nella misura unitaria, nel modo seguente:
-5,16 EURO), per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 14 della legge n. 890/92;
-3,10 EURO, per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
-5,16 EURO, per le notifiche effettuate a mezzo dei messi comunali.
5. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l'Amministrazione è tenuta su richiesta. È esclusa, altresì, la ripetizione relativamente all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
6. Gli atti di imposizione e di irrogazione delle sanzioni tributarie devono espressamente indicare le spese di notifica ai sensi del presente provvedimento.

CAPO 4° : CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 15 - Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Spetta sempre al Funzionario Responsabile costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e compiere gli atti che comportino disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui l'articolo 48 del D.Lgs n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile.
4. Al dibattimento in pubblica udienza il Comune è rappresentato dal Funzionario Responsabile; il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.

5. È compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
6. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 16 - L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) All'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) Alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza del contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
4. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 16 bis - Regolamenti e tariffe.

1. Il Comune assume tutte le iniziative necessarie a garantire la completa ed agevole informazione in ordine alle disposizioni tributarie comunali, mettendo a disposizione dei contribuenti i testi dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta presso gli uffici comunali, senza il pagamento di alcun diritto o spesa per la consultazione.
2. Il Comune assumerà le iniziative necessarie per rendere disponibili gratuitamente i testi dei documenti di cui al primo comma per via elettronica, con aggiornamenti costanti.

Articolo 17 - Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili e come disciplinato dall'apposito regolamento allegato al presente, del quale costituisce parte integrante.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

TITOLO III : VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 18 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo istituto, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 602/73 e D.P.R. 43/88 e successive modificazioni, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, sempre che trattasi di importi comprensibilmente rilevanti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - Importo minimo: Euro 129;
 - Durata massima: 24 mesi;
 - Importo minimo per singola rata: Euro 25;
 - Decadenza del beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - Applicazione degli interessi di rateazione nella misura del tasso legale o, se diversamente previsti, nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
 - Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - Esclusione della possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati,
 - Prestazione di idonea garanzia fidejussoria (bancaria o assicurativa) qualora l'ammontare del debito risulti superiore a Euro 12.900 se trattasi di persone fisiche;
 - Prestazione di idonea garanzia fidejussoria (bancaria o assicurativa) se trattasi di persone giuridiche e/o società (anche individuali), qualunque sia l'importo di cui è richiesta la rateizzazione.
3. Spetta al Funzionario Responsabile ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507.

Articolo 19 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi

Euro 15. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche dalle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

2. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 15.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 20 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Si applicano al presente regolamento i principi generali dell'ordinamento tributario di cui alla Legge 27 luglio 2000 n° 212.

Articolo 21 - Disposizioni transitorie

1. Il presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Le norme di cui all'articolo 13 del presente Regolamento si applicano anche gli accertamenti di tributo, effettuati a decorrere dall'01/01/1999 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.

REGOLAMENTO
Per l'applicazione ai tributi comunali
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
(Allegato al "Regolamento entrate", come da questo disposto all'art. 17)

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento.**
- Art. 2 – Ambito di applicazione dell'istituto.**
- Art. 3 – Attivazione del procedimento di definizione.**
- Art. 4 – Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale.**
- Art. 5 – Procedimento ad iniziativa del contribuente.**
- Art. 6 – Effetti dell'invito a comparire.**
- Art. 7 – Atto di accertamento con adesione.**
- Art. 8 – Perfezionamento della definizione.**
- Art. 9 – Effetti della definizione.**
- Art. 10 – Riduzione delle sanzioni.**
- Art. 11 – Norme finali e transitorie.**

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, introdotto nell'ordinamento del Comune dall'art. 17 del Regolamento generale delle entrate tributarie, al quale è allegato, costituendone parte integrante.

Art. 2 – Ambito di applicazione dell'istituto

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti del D.Lgs 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
5. In ogni caso, resta fermo che il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 3 – Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 4 – Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquistare dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce l'obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

Art. 5 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione,

in carta libera, (a mezzo di raccomandata con r.r o consegnandola direttamente all'Ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta), indicando il proprio recapito telefonico.

2. Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni singolo atto di imposizione notificato.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'articolo 2, produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.
6. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già inviato a concordare con successivo esito negativo.

Art. 6 – Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dall'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene data atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Art. 7 – Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.
3. Il procuratore speciale di cui al comma 1 deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ai sensi del D.Lgs 31 dicembre 1992,n.546, la firma è autenticata dal delegato medesimo. Non è richiesta l'autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 3° grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.

Art. 8 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione e con le modalità indicate nell'atto stesso. Se il contribuente non effettua il versamento, anche delle singole rate, nel termine suddetto, la definizione è da considerarsi inesistente; con la conseguenza che, se ancora non è decorso il termine per l'impugnazione, il contribuente potrà proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale; se, invece, il termine di impugnazione è già decorso, si consoliderà la pretesa tributaria.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa prevenire all'ufficio Comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 9 – Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento non rilevabile dal contenuto della denuncia, né in possesso del Comune alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 10 – Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente, apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.
3. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.
4. Sono escluse dalla applicazione della riduzione ad un quarto le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o tardiva risposta a richieste di cui all'articolo 4, comma 2, formulati dal Comune.

Art. 11 – Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entro in vigore il 1° gennaio 1999. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.
2. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
3. È abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.